

REGOLAMENTO (CEE) N. 696/93 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1993

relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il funzionamento del mercato interno richiede l'applicazione di norme statistiche per l'identificazione delle unità, la raccolta, la trasmissione e la pubblicazione dei dati statistici nazionali e comunitari, al fine di mettere a disposizione delle imprese, delle istituzioni finanziarie, delle amministrazioni e di tutti gli altri operatori del mercato interno dati attendibili e comparabili;

considerando che informazioni statistiche sul sistema produttivo sono necessarie alle imprese ai fini della valutazione del loro grado di competitività ed utili alle istituzioni comunitarie onde prevenire qualsiasi distorsione della concorrenza;

considerando che, secondo il principio della sussidiarietà, la creazione di norme statistiche comuni atte a produrre informazioni armonizzate rappresenta un'azione che può essere trattata con efficacia soltanto a livello comunitario e che la loro attuazione avverrà in ciascuno Stato membro, sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni preposti all'elaborazione delle statistiche ufficiali;

considerando che solo se gli Stati membri faranno uso di definizioni di unità statistiche comuni sarà possibile fornire informazioni statistiche integrate con l'attendibilità, la rapidità, la flessibilità e il grado di dettaglio necessari per la gestione del mercato interno;

considerando che è opportuno prevedere che gli Stati membri possano, per rispondere ad esigenze di carattere specifico, mantenere o inserire nelle classificazioni nazionali altre unità statistiche per l'osservazione e l'analisi del sistema produttivo;

considerando che la scelta dell'unità statistica da utilizzare per una data indagine o analisi è precisata in testi specifici;

considerando che l'utilizzazione delle classificazioni statistiche delle attività economiche nelle Comunità europee, in appresso denominate «NACE» (Rev. 1) prevista dal regolamento (CEE) n. 3037/90 ⁽⁴⁾ nonché l'applicazione del sistema europeo dei conti economici integrati (SEC) richiedono la definizione di unità statistiche per i registri/repertori, le indagini, la presentazione e l'analisi statistica;

considerando che il Comitato istituito con il regolamento (CEE) n. 3037/90 è competente per «la definizione degli orientamenti per la classificazione delle unità statistiche conformemente alla NACE (Rev. 1)»; che pertanto dette unità devono essere definite altrove;

considerando che è indispensabile che le unità statistiche classificate secondo la NACE (Rev. 1) siano definite in modo uniforme in tutti gli Stati membri al fine di garantire la comparabilità tra statistiche nazionali e statistiche comunitarie corrispondenti;

considerando che è opportuno limitare il numero delle unità statistiche del sistema produttivo;

⁽¹⁾ GU n. C 267 del 16. 10. 1992, pag. 3.⁽²⁾ GU n. C 337 del 21. 12. 1992; e decisione del 10 febbraio 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 60.⁽⁴⁾ GU n. L 293 del 24. 10. 1990, pag. 1.